

Diritto tributario italiano

Le principali novità introdotte dal decreto “Salva-Italia”

Serena Bonfanti

Master of Advanced Studies SUPSI
in Tax Law
Fidinam & Partners SA, Lugano

A fine dicembre 2011 il Governo ha elaborato un corposo pacchetto di interventi che, pur nell'emergenza, hanno dato il via a una fase di riforma strutturale dell'economia italiana e determinato una collettiva partecipazione allo sforzo per il riequilibrio finanziario del Paese.

Immobili, risparmio, evasione, agevolazioni e pensioni sono i temi centrali della prima manovra, cui sono seguiti numerosi interventi correttivi e alla quale si stanno affiancando misure spiccatamente volte alla razionalizzazione del sistema fiscale italiano, al fine di renderlo più equo, trasparente e orientato alla crescita economica

1. Introduzione

Terminata la concitata fase di proposta, confronto e revisione, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che converte con modifiche il cosiddetto decreto “Salva-Italia” (Decreto Legge [di seguito D.L.] n. 201 del 6 dicembre 2011), recante “*disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

Sin dalla sua investitura, avvenuta nel mese di novembre 2011, il Governo tecnico di Monti aveva parlato di sacrifici e di azione immediata e aveva introdotto i termini, più graditi, di “rigore” ed “equità” per preparare il terreno all'adozione di una manovra che mirasse in primo luogo a convincere i *partners* europei e i mercati della serietà ed entità dello sforzo di risanamento finanziario italiano. Ne è risultato un provvedimento a largo raggio (con interventi in tema di immobili, previdenza, evasione, agevolazioni e liberalizzazioni) basato su un forte ricorso alla leva fiscale, ritenuta necessaria per raggiungere in tempi rapidi il riequilibrio strutturale dei conti pubblici.

Secondo il comunicato del Consiglio dei Ministri, l'insieme degli interventi ammonta a circa 20 miliardi di euro strutturali per il triennio 2012-2014, con una forte componente permanente di risparmi. La correzione lorda è di oltre 30 miliardi di euro in quanto sono previsti interventi di spesa a favore della crescita,

del sistema produttivo e del lavoro per oltre 10 miliardi di euro. All'interno del pacchetto è inclusa e consolidata in norme la correzione dei saldi, pari a 4 miliardi di euro, previsti quale “clausola di salvaguardia” nella precedente manovra di agosto 2011.

In questo contributo vengono presentate le principali novità fiscali introdotte dal citato decreto.



2. Le misure per lo sviluppo

2.1. L'aiuto alla crescita economica

L'articolo 1 del D.L. n. 201/2011 introduce un'agevolazione diretta a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, tramite un incentivo alla loro capitalizzazione. Definito “*aiuto alla crescita economica*” (di seguito ACE), il meccanismo prevede la deducibilità dal reddito imponibile di un “rendimento nozionale” figurativo derivante dagli apporti di nuovo capitale proprio o dall'accantonamento di utili. Il “rendimento nozionale” è dato dall'applicazione di un'aliquota percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio (rispetto a quello esistente alla chiusura di esercizio in corso al 31 dicembre 2010) per il triennio 2011-2013; successivamente, l'aliquota sarà stabilita annualmente con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno).

Con questa disposizione sostanzialmente si elimina il vantaggio previgente, in termini di risparmio d'imposta, tra il ricorso al finanziamento tramite credito bancario e i conferimenti da parte di soci, consentendo la deducibilità anche di questi ultimi.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

2.2. Gli sconti sull'IRAP

L'articolo 2 del D.L. n. 201/2011 introduce, a partire dall'esercizio 2012, la deducibilità ai fini delle imposte dirette (Imposta sul reddito delle società [di seguito IRES] e Imposta sul reddito delle persone fisiche [di seguito IRPEF]) dell'Imposta regionale sulle attività produttive (di seguito IRAP) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Resta peraltro in vigore la deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP in presenza di "oneri finanziari" (interessi passivi e oneri assimilati) e non più anche di "costo del personale". Ne consegue che, qualora un soggetto presenti sia "costo del personale", sia "oneri finanziari", esso potrà applicare entrambe le deduzioni.

Inoltre, con la finalità di favorire le imprese che decidono di assumere a tempo indeterminato donne e giovani sotto i 35 anni d'età, la manovra ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, un aumento delle deduzioni IRAP. L'agevolazione passa a 10'600 euro (a fronte dei precedenti 4'600 euro per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15'200 euro (prima 9'200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2.3. La stabilizzazione del bonus per le ristrutturazioni edilizie

Dopo quasi 15 anni dal suo esordio e prorogata senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1. gennaio 2012, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia passa a regime e trova collocazione nel nuovo articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR). La norma, contenuta all'articolo 4 del D.L. n. 201/2011, ripropone le regole già conosciute dettagliandole, ampliandole e riconoscendo il beneficio fiscale anche agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili a seguito di eventi di calamità. Il limite di spesa sul quale è possibile calcolare la detrazione è confermato in 48'000 euro annui per ciascuna unità immobiliare, suddivisibile in relazione alle spese sostenute da ciascuno degli aventi diritto. La detrazione spettante va ripartita in dieci quote annuali di eguale importo. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori agevolabili, la detrazione (in tutto o in parte) non utilizzata è automaticamente trasferita all'acquirente, salvo possibilità di pattuizione diversa tra le parti. In caso di decesso dell'avente diritto, il bonus si trasmette agli eredi, ma solo a coloro che mantengono la detenzione materiale e diretta del bene.

Dal 2013 la detrazione del 36% assorbirà quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, che è prorogata con l'attuale aliquota solo per l'anno 2012.

2.4. La proroga di un anno per il riallineamento delle partecipazioni

Il decreto in oggetto riapre, seppure con una finestra limitata al solo 2011, l'opportunità per le società di affrancare, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, i maggiori valori contabili (contenuti implicitamente nel valore delle partecipazioni di controllo iscritte nel rispettivo bilancio di esercizio ed a condizione che siano iscritti in via autonoma a titolo di avviamento, marchi o altre attività immateriali nel bilancio consolidato di gruppo) emersi in seguito a operazioni straordinarie. Tale norma, i cui effetti vengono di fatto prorogati dall'articolo 20 del D.L. n. 201/2011, era stata originariamente prevista dall'articolo 23, comma 12, del D.L. n. 98/2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in tre rate di pari importo: la prima entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012, la seconda e la terza, rispettivamente entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014, aggiungendo a decorrere dal 2011, su ciascuna rata, gli interessi al saggio legale (che dal 1. gennaio 2012 passa al 2.5%).

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.



3. La tassazione patrimoniale degli immobili

3.1. L'imposta municipale unica

Uno dei provvedimenti maggiormente incisivi del primo provvedimento del Governo Monti è quello riguardante l'inasprimento della tassazione immobiliare, che si è sostanziato con l'anticipo al 2012 della nuova imposta municipale sugli immobili (di seguito IMU) e che è stata estesa all'abitazione principale.

L'IMU sostituisce l'IRPEF fondiaria, le relative addizionali, e l'imposta comunale sugli immobili (di seguito ICI). Per la determinazione del tributo dovuto, il Governo Monti ha aggiornato linearmente i moltiplicatori per calcolare la base imponibile dei beni ai fini IMU. Secondo l'articolo 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011, la base imponibile si determina partendo dalla rendita dell'immobile risultante a catasto, rivalutata del 5% (ex articolo 3, comma 48, Legge n. 662/1996), e moltiplicata per dei coefficienti fissi (incrementati rispetto a quelli vigenti fino al 2011 per l'ICI), a seconda del tipo di immobile:

- 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati di gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati) e D5;
- 60 per i fabbricati di gruppo catastale D (escluso D5), che diverrà 65 a decorrere dal 1. gennaio 2013;
- 55 per i negozi e botteghe accatastati C/1.

L'aliquota base applicata è dello 0.4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, mentre è dello 0.76% per gli altri immobili. I Comuni avranno la facoltà di maggiorare o ridurre l'aliquota per le prime case sino a 0.2 punti percentuali e sino a 0.3 punti percentuali per le altre categorie di immobili. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro. Un'ulteriore detrazione di 50 euro è concessa per i soli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni che abbia residenza e dimora nell'abitazione principale, ma fino ad un limite massimo di 400 euro. I Comuni possono aumentare l'importo della detrazione, sino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso però lo stesso Comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione, onde evitare che il beneficio per i residenti vada a gravare sui possessori di seconde case. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale congiuntamente intese) da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

3.2.

L'imposta sugli immobili detenuti all'estero

L'articolo 19 del decreto in oggetto, ai commi da 13 a 16, istituisce a decorrere dal 2011 a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono immobili all'estero, un'imposta sul valore degli stessi pari allo 0.76% annuo. Il valore di riferimento è il costo d'acquisto documentato o in mancanza il valore di mercato locale. Per evitare la doppia imposizione è possibile dedurre un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale versata nello Stato in cui è situato il bene. Il successivo D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni tributarie (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2012) ha integrato la materia introducendo (non una franchigia, ma) un limite minimo di versamento dell'imposta di 200 euro, e prevedendo altresì un'aliquota ridotta allo 0.4% con una detrazione di 200 euro (al pari dell'IMU) nei casi in cui si tratti di fatto di una prima casa di soggetti che svolgono un'attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano, di un ente locale o presso organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce (la cui residenza fiscale si determina in base ad accordi internazionali ratificati, in deroga agli ordinari criteri del TUIR). Inoltre, per gli immobili ubicati in Paesi dell'Unione europea (di seguito UE) oppure dello Spazio economico europeo (di seguito SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da adottare ai fini del computo dell'imposta in esame è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di eventuali imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. Solo in mancanza di tali parametri è utilizzabile il criterio di valorizzazione generale sopra indicato.



3.3.

La nuova imposta comunale sui rifiuti

Dal 1. gennaio 2013 entrerà in vigore un nuovo tributo comunale a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento (la cosiddetta TARES, in sostituzione della TIA o della TARSU, a seconda della dimensione dei Comuni e delle scelte fatte dalle amministrazioni locali nel corso degli ultimi anni) e che comprenderà anche i costi relativi ai servizi indivisibili offerti dai Comuni. Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto in esame, la tariffa sarà composta da una quota legata al costo del servizio di gestione e da una quota commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dell'immobile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri che saranno stabiliti con un apposito Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la tassa si calcolerà sull'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari, come capannoni industriali e categorie D ed E, la superficie da calcolare è quella calpestabile. Alla tariffa sarà applicata la maggiorazione di 0.30 euro per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 0.40 euro, in base alla tipologia di immobile e alla zona in cui lo stesso è ubicato) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili sostenuti dai Comuni. Quest'ultimi potranno anche stabilire riduzioni tariffarie fino a un massimo del 30% nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all'estero più di sei mesi all'anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

4.

La tassazione patrimoniale dei valori mobiliari

4.1.

L'imposta di bollo sui titoli

Neppure il tempo di prendere confidenza con la nuova disciplina dell'imposta di bollo dovuta sui depositi titoli introdotta lo scorso luglio dal D.L. n. 98/2011, che il nuovo Governo ha provveduto ad una radicale riscrittura della norma attraverso i primi tre commi dell'articolo 19 del D.L. n. 201/2011. Ne è scaturita quella che all'atto concreto rappresenta una tassazione patrimoniale applicata alla ricchezza finanziaria. Dal 1. gennaio 2012 l'imposta di bollo applicabile ai conti correnti e a libretti deposito è in misura fissa pari a 34.20 euro se il titolare è una persona fisica (con esenzione dall'imposta se la giacenza media annuale è inferiore a 5'000 euro) e di 100 euro se il

titolare è un altro soggetto (senza alcuna esenzione). Inoltre, per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, inviate periodicamente da banche e poste alla propria clientela, è prevista un'imposta di bollo annua proporzionale pari all'1% per il 2012 e all'1.5% dal 2013, da conteggiare sul valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari) inclusi gli strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito, senza alcun cumulo di posizioni. L'importo minimo del bollo sul *dossier* titoli è comunque fissato a 34.20 euro, mentre quello massimo a 1'200 euro (ma solo per il 2012). Viene introdotta l'esenzione dall'imposta per i buoni postali fruttiferi di valore complessivo di rimborso non superiore a 5'000 euro. La norma rimanda le modalità di attuazione della disciplina a successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4.2.

Le imposte sulle attività finanziarie detenute all'estero

Il comma 18 dell'articolo 19 del D.L. n. 201/2011 istituisce un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia, stabilita nella misura dell'1% per il 2011 e il 2012, e incrementata all'1.5% a decorrere dal 2013. L'imposta si applica sul valore di mercato delle attività finanziarie detenute all'estero rilevato alla fine di ogni anno solare, sulla base della documentazione prodotta dall'intermediario presso cui sono detenute tali attività; in mancanza, si applica sul valore nominale o di rimborso. Così come per gli immobili detenuti oltrefrontiera, anche in questo caso è riconosciuto il credito d'imposta per l'eventuale patrimoniale assolta nel Paese ove le attività finanziarie sono detenute. La norma rinvia alle disposizioni previste in materia di IRPEF per quanto riguarda i versamenti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.



4.3.

L'imposta speciale e l'imposta straordinaria per le attività finanziarie scudate

L'articolo 19, comma 6 e seguenti, del D.L. n. 201/2011 ha stabilito che le attività finanziarie oggetto di emersione in base alle norme sullo scudo fiscale (articoli 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 e articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009) sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale dello 0.4% sulle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per il 2012 l'aliquota diviene dell'1% e per il 2013 dell'1.35%. Il valore imponibile è costituito dal valore di mercato (o in mancanza sul valore nominale o di rimborso), mentre per il solo 2012 si fa riferimento al valore delle attività ancora segretate alla data del 6 dicembre 2011.

Per il solo 2012, inoltre, è stabilita un'imposta straordinaria una *tantum* dell'1% per le attività finanziarie oggetto di emersione che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse, alla data del 6 dicembre 2011. Anche in questo caso l'imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.

Le imposte sono trattenute a cura degli intermediari e versate dagli stessi annualmente entro il 16 febbraio di ciascun anno, termine che per il 2012 è stato oggetto di proroga al 16 maggio 2012 per effetto del decreto di semplificazione fiscale (D.L. n. 16/2012, articolo 8, entrato in vigore il 2 marzo 2012). Gli intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non è stato possibile versare l'imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l'iscrizione a ruolo e la sanzione per l'omesso versamento è pari al tributo dovuto.

Tuttavia, per effetto delle modifiche al D.L. fiscale contenute nel nuovo decreto del Governo (che il 19 aprile 2012 ha ottenuto l'approvazione della Camera e che passerà al Senato per essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il 1. maggio 2012) si introdurrebbero delle significative modifiche alla disciplina esposta, a cominciare dal differimento al 16 luglio 2012 per il versamento dell'imposta. In base alle nuove previsioni, qualora nel corso del 2011 (sino al 6 dicembre 2011) fossero intervenuti prelevamenti o dismissioni l'imposta di bollo straordinaria (pari all'1%) sarebbe versata per il solo anno 2011. Non sarebbero invece considerati ai fini della nuova tassazione, speciale e/o straordinaria, i prelevamenti e le dismissioni intervenute prima del 2011. Nel caso in cui il contribuente decidesse di mantenere la segretezza del rapporto scudato negli anni successivi, il novellato articolo 19 del D.L. 201/2011 prevedrebbe il pagamento dell'imposta *pro-rata temporis*. Inoltre, modificando e integrando l'articolo 19 del D.L. 201/2011 e l'articolo 4 del D.L. 167/1990 (cd. decreto sul monitoraggio fiscale), sarebbe poi previsto un ulteriore caso di esonero dalla compilazione del modello RW della dichiarazione dei redditi (del contribuente) per quelle attività, patrimoniali e finanziarie, che sono detenute all'estero, ma affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso l'intervento dei medesimi intermediari.

5.

La tassazione di alcuni beni mobili registrati

5.1.

L'addizionale erariale sul bollo auto

L'addizionale erariale della tassa automobilistica (cosiddetto "super bollo") è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011, per autovetture e autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone con potenza superiore ai 225 kW prevedendo il pagamento di 10 euro per ogni kW eccedente i 225. La manovra Monti, con l'articolo 16, comma 1, ha inasprito il "super bollo", portandolo da 10 euro a 20 euro ed applicandolo a partire da una potenza effettiva del motore su-

periore a 185 kW. In sede di conversione in legge del decreto, è stato aggiunto un parametro che tiene conto dell'età dell'auto:

- oltre i 5 anni la tassa si riduce al 60% (12 euro al kW);
- oltre i 10 anni la tassa si riduce al 30% (6 euro al kW);
- oltre i 15 anni la tassa si riduce al 15% (3 euro al kW);
- decorsi 20 anni la tassa non è più dovuta.

La verifica dei termini si compie per anno solare, iniziando dal 1. gennaio successivo a quello di costruzione (che salvo prova contraria coincide con quello di prima immatricolazione).

5.2.

Imposte sulle imbarcazioni da diporto

Il medesimo articolo 16 del D.L. 201/2011, ai commi da 2 a 10, ha introdotto a decorrere dal 1. maggio 2012 una tassa annuale di "stazionamento, navigazione e ancoraggio" per le unità da diporto, nazionali ed estere, di lunghezza superiore a 10 metri, commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni e dovuta per ogni giorno, o frazione di esso, di stazionamento. La misura della tassa originariamente prevista prevedeva degli importi variabili da un minimo di 5 euro per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 10.01 e 12 metri per arrivare a 703 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri (e prevedendo una percentuale di riduzione della tassa proporzionale all'anzianità dell'unità da diporto). La *ratio* della norma è stata tuttavia oggetto di modifica con il successivo D.L. n. 1/2012, entrato in vigore il 24 gennaio 2012. Con esso viene stabilito che la "tassa nautica" non sarà più dovuta su base giornaliera (e con riferimento allo "stazionamento"), bensì in unica soluzione annuale e con importo predeterminato a seconda della lunghezza del natante. Le tariffe sono le seguenti:

- 800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10.01 a 12 metri;
- 1'160 euro da 12.01 a 14 metri;
- 1'740 euro da 14.01 a 17 metri;
- 2'600 euro da 17.01 a 20 metri;
- 4'400 euro da 20.01 a 24 metri;
- 7'800 euro da 24.01 a 34 metri;
- 12'500 euro da 34.01 a 44 metri;
- 16'000 euro da 44.01 a 54 metri;
- 21'500 euro da 54.01 a 64 metri;
- 25'000 euro oltre i 64 metri.

La tassa resta dovuta il 1. maggio di ogni anno a partire dall'anno corrente.

5.3.

La tassazione di aeromobili privati

Con il decreto "Salva-Italia" è stata introdotta anche un'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del Codice di navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, in misura proporzionale al peso massimo al decollo.

Gli adempimenti contenuti nel nuovo decreto che ha raccolto la fiducia richiesta del Governo il 19 aprile 2012 (e che sta seguendo l'*iter* di conversione in legge proprio in questi giorni) riducono l'imposta originariamente prevista dal decreto istittutivo a:

- 0.75 euro (anziché 1.5 euro) al Kg fino a 1'000 Kg di peso;
- 1.25 euro (anziché 2.45 euro) al Kg fino a 2'000 Kg;
- 4 euro (anziché 4.45 euro) al Kg fino a 4'000 Kg;
- 5 euro (anziché 5.75 euro) al Kg fino a 6'000 Kg;
- 6.65 euro (invariato) al Kg fino a 8'000 Kg;
- 7.10 euro (invariato) al Kg fino a 10'000 Kg;
- 7.55 euro (invariato) al Kg oltre i 10'000 Kg.

Per gli elicotteri l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso, maggiorata del 50% (anziché moltiplicata per due); mentre per gli alianti, motoalianti e gli aerostati si applica il tributo in misura annuale fissa (di 450 euro).

Agli aeromobili stranieri (dunque non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac) l'imposta è dovuta (non più se la sosta sul territorio italiano si protrae per più di 48 ore, ma) quando la sosta si protrae oltre 45 giorni in via continuativa.

6.

Le misure per l'emersione di imponibile e per la trasparenza

6.1.

Il regime premiale a favore della trasparenza

L'articolo 10 del primo decreto Monti introduce un regime volto ad ispirare un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1. gennaio 2013 verranno riconosciute delle agevolazioni a favore degli esercenti arti e professioni, degli imprenditori individuali e dei soggetti collettivi costituiti per l'esercizio in forma associata di attività artistiche professionali o d'impresa che provvedano all'invio telematico dei corrispettivi, delle fatture e delle risultanze degli acquisti (non soggetti a fattura), e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell'attività esercitata (D.L. n. 201/2011, articolo 10, commi 1-8). A tali soggetti, nel caso in cui vengano rispettate le condizioni sopra elencate, saranno concesse: semplificazioni e assistenza negli adempimenti amministrativi, accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (previsti dall'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica [di seguito D.P.R.] n. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto IVA), e per i contribuenti non soggetti agli studi di settore l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (*ex* articolo 39, comma 1, lettera *d*, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972). Per poter usufruire delle agevolazioni e semplificazioni, il soggetto interessato dovrà esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello di applicazione delle stesse. Quindi se il contribuente vorrà utilizzare il nuovo regime dal 2013, dovrà esercitare l'opzione in sede di presentazione del Modello Unico 2012. Uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà dettagliare le agevolazioni accordabili con il descritto regime premiale.

6.2.

Le novità per gli studi di settore

Secondo l'articolo 10, commi 9-13, del D.L. n. 201/2011, per le dichiarazioni relative al 2011 e alle annualità successive, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore (ai sensi dell'articolo 10 della Legge dell'8 maggio 1998, n. 146) che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori alle stime degli studi:

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *d*, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972);
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (previsto all'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 57, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno 1/3 (anziché di 1/5) quello dichiarato.

Le agevolazioni elencate si applicano a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore e risulti coerente agli indicatori previsti.



6.3.

Il reato di falsa informazione

Dal 1. gennaio mentire al fisco costituirà reato. Il comma 1 dell'articolo 11 del D.L. n. 201/2011 introduce una sanzione penale (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000) per chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette all'amministrazione finanziaria atti o documenti falsi oppure fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. Nel primo caso la sanzione penale scatta a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente, nel secondo caso la sanzione trova applicazione solo se successivamente alle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e IVA (di cui al Decreto legislativo [di seguito D.lgs.] n. 74/2000), con la conseguente possibilità di reclusione fino a tre anni.

6.4.

Le indagini finanziarie

Con l'intento di favorire l'emersione di base imponibile, il comma 2 dell'articolo 11 del decreto "Salva-Italia" prevede che dal 1. gennaio 2012 gli operatori finanziari comunichino periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari (di cui all'articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973) dei propri clienti e ogni informazione necessaria ai controlli fiscali. Questi dati, archiviati nell'anagrafe dei conti, potranno essere usati, oltre che per i controlli, anche per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) stabilirà le modalità di comunicazione e di conservazione dei dati. L'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento, per comunicare i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni.

6.5.

Il contrasto all'uso del contante

A pochi mesi dal dimezzamento della soglia che limita l'uso del contante e dei titoli al portatore da 5'000 euro a 2'500 euro, avvenuta con il D.L. n. 138/2011, il legislatore interviene nuovamente sulla normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) abbassando ulteriormente, a partire dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), la soglia da 2'500 a 1'000 euro. I trasferimenti di denaro oltre detto limite tra soggetti diversi, senza il tramite di un intermediario abilitato, non potranno più essere effettuati con liquidità. La limitazione all'utilizzo di denaro contante si traduce nella tracciabilità dei pagamenti, mediante la canalizzazione dei flussi finanziari verso strumenti di pagamento degli intermediari finanziari, e dagli archivi informatici di questi ultimi saranno facilmente reperibili in caso di indagini. Per ovviare alla limitata conoscenza delle nuove norme entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione, non saranno in ogni caso sanzionabili le violazioni a queste regole commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012. Inoltre, entro il 31 marzo 2012 dovranno anche essere estinti, o portati al di sotto del limite consentito, i libretti di deposito bancari e postali al portatore aventi saldo pari o superiore a 1'000 euro. Si segnala che l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 16/2012 ha posto una deroga alle disposizioni in materia di limiti all'uso del contante per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi legati al turismo da persone fisiche di cittadinanza non UE oppure SEE residenti fuori dal territorio italiano (il decreto *in fieri* del Governo fisserebbe comunque a 15'000 euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili in deroga alle disposizioni in materia di uso del contante).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, anche le operazioni di spesa delle pubbliche amministrazioni centrali e locali (inclusi stipendi, pensioni e ogni altro tipo di emolumento) dovranno avvenire attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento telematici; gli eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque superare l'importo di 1'000 euro.

L'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto per le semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012 del 12 marzo) ha in seguito differito dal 7 marzo al 1. maggio 2012 l'efficacia delle disposizioni in relazione al pagamento di stipendi e pensioni. Con l'approvazione del nuovo decreto governativo tale termine sarebbe ulteriormente posticipato al 1. luglio 2012.

7. Gli addizionali IRPEF e IVA

7.1. L'aumento addizionale regionale IRPEF

A decorrere dal periodo d'imposta 2011, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF passa dallo 0.9% all'1.23%, sia per le Regioni a statuto ordinario sia per quelle a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. All'aliquota base si somma poi quella aggiuntiva, stabilita dalle singole Regioni, nel limite di 0.5 punti percentuali e quella relativa alle Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario.

7.2. L'incremento delle aliquote IVA

Dopo l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA disposto con la conversione in legge del D.L. n. 138/2011, che ha visto portare al 21% l'imposta applicabile dal 17 settembre 2011, il legislatore torna nuovamente a puntare sull'imposizione indiretta sui consumi. L'aumento dell'IVA permetterebbe di evitare il taglio delle agevolazioni e detrazioni fiscali che, secondo le originarie previsioni, sarebbero state ridotte del 5% per il 2012 e del 20% a decorrere dall'anno 2013. Il Governo prevede con la manovra di blindare gli obiettivi di risparmio già previsti in bilancio per il 2012, 2013 e 2014. Qualora tuttavia non fossero conseguiti i risparmi attesi dalla riforma fiscale, al fine di evitare il taglio lineare delle agevolazioni, è previsto un incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a partire dal 1. ottobre 2012, con un ulteriore scatto di mezzo punto a decorrere dal 1. gennaio 2014.

8. Considerazioni conclusive

Il complesso pacchetto di interventi qui sintetizzato dà il via a una fase di riforma strutturale dell'economia italiana e determina, forzatamente, una collettiva partecipazione allo sforzo per il riequilibrio e il rilancio del Paese.

A più riprese è stato rimarcato come questa manovra rappresenti una sorta di premessa per le successive misure di Governo, che serviranno a completare lo scenario normativo delineato e che saranno più spiccatamente volte a promuovere misure per la crescita del sistema Italia.

Nel sottolineare la consapevolezza dell'entità dello sforzo richiesto agli italiani Monti ha definito il primo provvedimento del suo Governo *"un decreto di estrema urgenza che consentirà all'Italia di andare a testa alta in Europa"*, precisando altresì che *"le scelte di tutti i Paesi e dell'Unione Europea nel suo insieme devono perseguire l'obiettivo della crescita duratura, dell'occupazione, della coesione"*.

Un richiamo al "rigore" e alla "disciplina" nel Governo dell'economia a cui l'esecutivo italiano si sta ispirando, ma anche un appello ad una "solidale" e "coordinata governance" da parte di tutta la Comunità internazionale nell'intento di uscire dalla congiuntura economica sfavorevole che ha investito l'eurozona, ma che è parte delle tensioni che attraversano l'intera economia mondiale.

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.poliuretano.it/Newsletter/IMG/Decreto_Salva_Italia.jpg
[24.04.2012]

http://www.aimagazine.it/images/img_Articoli/17577698_manovra-monti-si-del-senato-approvato-il-decreto-salva-italia-0_122311343884.jpg [24.04.2012]

<http://www.dissapore.com/wp-content/uploads/Schermata-2012-01-10-a-08.37.00.png> [24.04.2012]

<http://cdn.blogosfere.it/mutui/images/euro-home-recessione.jpg>
[24.04.2012]

<http://www.universitybox.com/wp-content/uploads/2011/12/ITALIA.jpg> [24.04.2012]